

AVV. FRANCESCO ANGELO TESORO
Via Luigi Capuana, 159 - 00137 Roma
Tel. e fax: +39-06/97.60.30.88 - cell. 393/94.61.553
Mail: francesco_tesoro@hotmail.com

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Fallimentare

Ricorso per la Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 *ter* L. 3/12

nell'interesse

della Sig.ra [REDACTED] nata a Roma il 15/10/1962, [REDACTED]
[REDACTED] residente in Roma alla Via Filippo Meda civ. 169, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Angelo Tesoro (c.f. TSR FNC 70E21 H501L) con studio in Roma alla Via L. Capuana 159, che la difende in virtù di delega versata in atti. Il predetto patrocinatore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al fax 06.97603088 ovvero via PEC all'indirizzo francescoangelotesoro@legalmail.it.

Indice degli argomenti di trattazione:

- 1) Presupposti soggettivi;
- 2) Presupposti oggettivi;
- 3) Presupposti di ammissibilità ex L. n. 3/2012;
- 4) Cause delle ragioni incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte e diligenza impiegata dal debitore assumere volontariamente le obbligazioni;



- 5) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte;
- 6) Resoconto solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni;
- 7) Inventario dei beni del debitore;
- 8) Debiti maturati alla data del ricorso;
- 9) *Composizione nucleo familiare a) e spese familiari b)*;
- 10) ISEE – Indicatore situazione economica equivalente;
- 11) Requisito di "meritevolezza" del debitore;
- 12) Novità L. 3/2012 sulla "meritevolezza" del soggetto finanziatore;
- 13) Quantificazione della proposta e valutazione della fattibilità.

-Premesse di trattazione-

1) ***Presupposti Soggettivi.***

Il debitore, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3, così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, e non ricorrendo cause ostative, come da verifiche preliminari effettuate nella ricostruzione della sua situazione economico/patrimoniale nonché per la predisposizione della proposta della Liquidazione del Patrimonio predisposta dal professionista Dr. Luciano Mascena (all. 36), ha richiesto la nomina di un gestore della crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l'O.C.C. dell'Associazione ADR – Segretariato Sociale di Roma; che ha nominato in data 13/12/2021 Gestore della Crisi in data il Dott. Alfonso Lanfranconi (C. F. LNF LNS 66C23



E507S, pec alfonso.lanfranconi@pec.it, e-mail alfonso.lanfranconi@adr-center.com), Dottore Commercialista, iscritto all' Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 11449, con studio in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 4.

In ragione della relazione del professionista delegato dal nominato OCC (all.to 24), la signora [REDACTED] ritiene di poter accedere alle procedure per sovraindebitamento disciplinate dalla L. n. 3/2012 e dichiara ai sensi dell'art. 6, comma 1:

- a) di non essere attualmente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012;
- b) di non essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, ovvero di non ricoprire la qualità di soggetto fallibile ai sensi dell'art. 1 della Legge Fallimentare. Attualmente lavora presso la Casa di Cura Assunzione di Maria Santissima (all. 16 e 18) e non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

2) **Presupposti oggettivi.**

La debitrice dichiara di essere in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) della Legge n. 3/2012 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento", essendovi ormai da tempo un perdurante squilibrio



tra le obbligazioni cui deve far fronte e il patrimonio prontamente liquidabile.

Vi è da dire che il debitore, oltre al suo stipendio di lavoro dipendente, non possiede beni immobili o mobili di rilevante valore e che col suo stipendio non è in grado di far fronte ai debiti sociali per € 328.944,00, nel tempo pure aumentati con interesse e spese di giustizia e legali, della [REDACTED] [REDACTED], come meglio chiarito in altro punto della relazione, avendo rilasciato specifiche fideiussione a diversi istituti di credito;

3) *Presupposti di ammissibilità ex L. n. 3/2012.*

Il debitore dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), b), c), d), d-bis), d-ter), d-quater) della L. n. 3/2012, ovvero dichiara:

- a) di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse;
- b) di non aver fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, a nessuna delle procedure di cui alla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012, ovvero provvedimenti di annullamento o risoluzione dell'accordo con i creditori ovvero provvedimenti di revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore;
- d) di essere disponibile a fornire la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, per quanto in proprio possesso;



- e) di non aver mai beneficiato di alcuna esdebitazione;
- f) di non avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ancorché;
- g) di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

La debitrice dichiara di chiedere l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter e seguenti della L. 3/2012.

4) Cause delle ragioni incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte e diligenza impiegata dal debitore assumere volontariamente le obbligazioni.

Le cause del sovraindebitamento sono da rinvenire nelle fideiussioni rilasciate nel 2001, 2002 e 2003 insieme ai fratelli [REDACTED] ed alla madre [REDACTED] con gli istituti di credito per un totale di € 466.672,00 a garanzia dei debiti contratti dalla [REDACTED] con sede in [REDACTED], iscritta in CCIAA dal 1976, capitale sociale € 20.657,00 e segnatamente:

1. Monte Paschi di Siena: € 258.228 (*) priva di data (all. 10 e 13);
2. Credito Italiano: € 124.000 del 22.04.2002 (all. 11 e 13);
3. San Paolo di Torino: € 143,156 del giugno 2001 (all. 13);
4. Unicredit S.p.a.: € 84.444 del giugno 2001 (all.13).

La [REDACTED], di proprietà di [REDACTED] (al 50%) e [REDACTED] (al 50%), genitori dei citati [REDACTED] svolgeva l'attiva di ricambi d'auto.



I tre figli, inclusa la sig.ra [REDACTED] lavoravano all'interno della [REDACTED] [REDACTED] come dipendenti.

A seguito della morte del padre [REDACTED] le quote passarono ai figli ed alla moglie (11,11% cadauno), in qualità di eredi. I citati istituti di credito chiesero un supplemento delle originali fideiussioni rilasciate dai genitori per evitare le revoche dei vari affidamenti pendenti, malgrado i soci, privi di proprietà immobiliari, non fossero in grado di garantire tali debiti.

La gestione dell'attività nel tempo peggiorò, sia per la crisi del settore che economico finanziaria e in data 05/11/2003 la società fu dichiarata fallita e la procedura chiusa in data 14/01/2008 (all. 29).

L'istante [REDACTED] ha dichiarato che il debito nei confronti del San Paolo di Torino è stato risolto con una sentenza che ha accolto le motivazioni dei [REDACTED] e condannato l'Istituto alle spese.

5) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte.

Dopo il fallimento della [REDACTED] l. la sig.ra [REDACTED] fu assunta in data 05/09/2005 a tempo indeterminato da "Casa di Cura Assunzione di Maria Santissima".

Inoltre, il 12/10/2011 la sig.ra [REDACTED] ha rilasciato fideiussione a garanzia del prestito per € 145.000 per l'acquisto dell'immobile sito in Roma Via Filippo Meda [REDACTED] intestato al 100% al coniuge [REDACTED] [REDACTED] (all. 22);



Nel 2017 il Datore di Lavoro "Casa di Cura Assunzione di Maria Santissima" ha comunicato lo stato di crisi con una diminuzione dello stipendio (all. 17).

Il creditore Fino 2 Securitization s.r.l., subentrato a Unicredit Spa ha effettuato recentemente un pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio presso (all.1 e 25):

- a) il datore di lavoro Casa di Cura Assunzione di Maria Santissima, prossima udienza 12/12/2021
- b) il Credit Agricole Ag. 11, sul c/c n. 00189/40202721 Via Tiburtina 627, 00159 Roma; Si riserva di consegnare il documento al gestore incaricato non appena in suo possesso.

6) Resoconto solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni.

La signora [REDACTED] ha dichiarato di non aver subito, oltre a quanto sopra detto, alcun tipo pignoramento ed aver sempre onorato ai propri debiti e che non risultano atti impugnati dai creditori.

7) Inventario dei beni del debitore.

Il debitore ha dichiarato di:

- a) di non essere proprietario, in Italia o all'estero di beni immobili;
- b) di non essere proprietario di beni mobili registrati ad eccezione di una Lancia Ypsilon, cilindrata 1.200, tg: [REDACTED], immatricolata il 29/05/2007 del valore approssimativo di € 2500-3000;
- c) Avere una retribuzione lorda annua di € 20.723, pari a 12 mensilità di € 1.864,83; (all. 5, 16 e 18)



d) di vantare un credito al 18/05/2021 a titolo di TFR per un ammontare di € 27.292,96 (all 18);

8) **Debiti maturati al 30/09/2021 del ricorso risultano debiti per un totale di € 328.944,00 così ripartiti:**

1. Siena NPL 2018 S.r.l.	€ 163.418,00
2. Unicredit S.p.a.	€ 94.914,00
3. FBS S.p.a.	€ 70.612,00

I debiti fanno riferimento alle garanzie rilasciate, insieme ai coobbligati [REDACTED] e [REDACTED] per debiti sociali contratti dalla [REDACTED]

A tali debiti si devono aggiungere le spese del presente procedimento, in prededuzione, stimate complessivamente in € 7.000,00 per l'OCC (€ 2.500,00), il legale (€ 2.000,00) e liquidatore (€ 2.500,00).

9) **Composizione nucleo familiare a) e spese familiari b).**

Il nucleo familiare del debitore, in base al certificato di residenza (all. 12), è composto, oltre al debitore, dal coniuge [REDACTED] (nato a Roma il 17/03/1958, [REDACTED] in separazione dei beni) e dalle figlie [REDACTED] (nata a Roma il 18/04/1992, C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (nata a Roma il 19/10/1989 C.F. [REDACTED]).

La sig.ra [REDACTED] ha dichiarato di essere in separazione dei beni e che:



- a) Il coniuge ██████████ è rappresentante di pezzi di ricambio per autoveicoli e col proprio reddito paga le rate del mutuo (circa € 700,00 mensili), le spese per l'attività lavorativa, IMU.
- b) la ██████████ è rientrata in Italia (lavorava in Germania) a gennaio 2021 ed ha trovato lavoro a tempo indeterminato.
- c) la ██████████ è una libera professionista nel campo di organizzazione di eventi e che con la recente crisi sanitaria ha dovuto interrompere l'attività;

In base alle indicazioni del debitore le spese occorrenti per il sostentamento della famiglia sono quantificabili in base al seguente prospetto.

Descrizione	importo mensile	importo annuale
Mutuo	700,00	
Vitto	600,00	
Utenze (elett., gas, acqua, tel.)	300,00	
Abbigliamento		500,00
Spese mediche		300,00
Carburante e parking	150,00	
Bollo e assicurazione		700,00
Varie e non prevedibili		250,00
Fabbisogno medio mensile	1.895 = 1.750,00 + 145 (1.750/12)	
Fabbisogno medio annuo	Euro 22.740 (dicasi 23.000)	



Il fabbisogno mensile individuato in euro 1.895,00 è in linea, se non addirittura minore, con i recenti dati Istat che vedono la spesa media delle famiglie composte da due coniugi residenti nel centro Italia pari ad euro 2.510,51 di cui euro 587,00 per l'affitto figurativo, così per un importo mensile di euro 1.923,51, importo che è maggiore di quello del nostro debitore.

La spesa denunciata dalla [REDACTED] appare quindi come dato veritiero.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare evidente che le disponibilità finanziarie annue per il piano di liquidazione ammontano a circa euro 7.000,00 (euro 30.000 meno 23.000) ovvero a circa euro 530,00 per ognuno dei dodici mesi solari e con un versamento aggiuntivo di pari importo nel mese di dicembre in occasione della percezione della cd. Tredicesima; il tutto, subordinatamente al fatto che la signora [REDACTED] non perda il lavoro per l'intera durata del piano di liquidazione (anni 4).

10. ISEE – Indicatore situazione economica equivalente.

L'ISEE serve a misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare, considerando - salvo alcune eccezioni - tutte le voci di "ricchezza" attribuibili a quel medesimo nucleo, come le proprietà immobiliari, le rendite finanziarie, i redditi vari, ecc.

Dal documento l'ISEE con data del 09/07/2021 consegnato dal debitore risulta l'importo di € 12.217,94.

11. Requisito di "meritevolezza" del debitore.

Come noto, il novellato comma 1 dell'art. 7 aggiunge ora punto d-ter della L. 3/2012 (introdotto dal c.d. Decreto Ristori entrato in vigore il 25/12/2020), condiziona l'accesso alla liquidazione del patrimonio solo al



debitore che non abbia generato lo stato di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode.

Dai fatti sopra evidenziati appare evidente che l'istante, comunque, non ha generato lo stato di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode e che pertanto sussiste il requisito di meritevolezza.

In ogni caso, come riconosciuto anche dallo stesso Gestore della crisi nominato, considerati i requisiti che ricorrono per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, non si rinviene nella disciplina in esame alcuna norma a mente della quale sia richiesto un espresso giudizio di "meritevolezza" (come, invece, nel piano del consumatore e nell'accordo di ristrutturazione), come oramai affermato da consolidata giurisprudenza (*Tribunale di Roma - RG 16369/2019 – accoglimento n. cronologico 4906/2019 del 23/12/19*):

Da quanto precede, deriva che, in assenza di limiti legislativi che impongano una valutazione in tal senso, un'indagine sulla "meritevolezza" del debitore sovra-indebitato di accedere alla procedura dovrebbe ritenersi preclusa in capo al giudice.

Al più, si potrebbe ammettere che tale sindacato si limiti a verificare che il debitore non abbia, nei cinque anni precedenti alla proposizione dell'istanza, posto in essere atti in frode ai creditori (così come previsto dall'art. 14-*quinquies* L. 3/2012). In questo caso, però, si tratterebbe di vagliare la sussistenza di elementi ostativi all'apertura della procedura di liquidazione che coincidono con l'astensione del debitore dal compimento, in un determinato arco temporale, di atti fraudolenti verso il ceto creditorio.



Non ci sarebbe, invece, un'indagine ufficiosa relativa a ulteriori particolari condotte poste in essere dal ricorrente a giustificazione della sua meritevolezza di accedere al beneficio della liquidazione (e della successiva esdebitazione).

Il principio della "meritevolezza" è, quindi, un requisito non richiesto nella procedura di liquidazione atteso che lo stesso è espressamente contemplato solo dall'art. 14 *terdecies*, c. 2 (esdebitazione) come riconosciuto dalla giurisprudenza.

12. Novità L. 3/2012 sulla "meritevolezza" del soggetto finanziatore.

12.1. Viceversa, lo stesso non si può dire delle banche finanziatrici che, nel concedere prestiti e reclamare garanzie, sono andate ben oltre ogni ragionevole limite prudenziale che la normativa di settore stabilisce ed il buon senso suggerisce concedendo fidi ad una società in crisi (poi fallita) e chiedendo ai garanti, un impegno che in base ai loro guadagni dell'epoca, certo non potevano accollarsi.

Come noto, il Legislatore ha novellato l'art. 9, introducendo il comma 3-*bis* 2, secondo cui l'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, e, soprattutto, l'art. 12, comma 3-*ter*, che, in conseguenza del predetto accertamento, introduce un'importante sanzione processuale per il creditore-finanziatore.

Tali modifiche possono essere applicate anche per la procedura della liquidazione del Patrimonio.



Com'è noto, infatti, l'art. 124-*bis*, comma 1, D.Lgs 1.09.1993, n. 385 (c.d. "Testo Unico Bancario"), dispone che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Il nuovo art. 9 L. 3/2012 impone, dunque, all'Organismo di Composizione della Crisi di operare un'attenta valutazione sulla diligenza dell'istituto di credito in occasione della concessione del finanziamento, al fine di comprendere se sussistessero le condizioni di solvibilità del debitore o se, invece, il suo inadempimento rappresentasse un'ipotesi prevedibile.

Qualora l'OCC verifichi che il merito creditizio non sia stato adeguatamente valutato, troverà applicazione il novellato art. 12, comma 3-*ter*, secondo cui il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento - ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che abbia violato i principi di cui al citato articolo 124-*bis* del Testo Unico Bancario - non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

In base alla sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata all'art. 9, co. 3 *bis* lett. e) che così recita: "*La valutazione di rilevanza di cui*



al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159."

12.2. Nel merito si evidenzia che alla data della sottoscrizione del contratto di finanziamento il debitore non era in grado di poter garantire, in qualità di coobbligato, l'ammontare delle somme relative ai debiti maturati nel 2001, 2002 e 2003 dalla ██████████, pari a oltre € 350.000,00, inclusi spese e interessi:

Infatti, all'epoca il debitore aveva i seguenti redditi (all. 5 e 9) per:

- a. Anno 2000 reddito annuo lordo € 10.661,73;
- b. Anno 2001 reddito annuo lordo € 10.985,55;
- c. Anno 2002 reddito annuo lordo € 11.310,00;

Tali importi sono inferiori ai valori del citato all'art. 9, co. 3bis lett. e).

13. Quantificazione della proposta e valutazione della fattibilità.

La sig.ra ██████████ è in grado di poter soddisfare il ceto credito esclusivamente con una parte del proprio reddito mensile (€ 530,00), al netto delle spese di mantenimento della famiglia non possedendo alcun tipo di patrimonio.

L'autoveicolo Lancia Ypsilon di modesto valore è necessario per produrre reddito. Le restanti attività, TFR e Fondo pensione, non sono al momento



nella sua disponibilità in quanto la Sigr.a [REDACTED] maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia in data 01/09/2030 (cfr all. 09).

Pertanto, ai fini del miglior soddisfacimento del ceto creditorio, nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*, il debitore formula la seguente proposta di liquidazione del patrimonio, per la durata di anni 4:

pagamento ai creditori della somma di euro 530,00 per ogni mese solare (più un ulteriore versamento di pari importo nel mese di dicembre) il tutto per il limite temporale della procedura convenzionalmente fissata in 4 anni; somma complessivamente offerta a fine procedura: euro 27.560,00.

Dal sotto riportato elenco dei debiti è facile intuire che la liquidazione del patrimonio sarà sufficiente a pagare solamente parte dei creditori.

I debiti denunciati dalla signora [REDACTED] per i quali presenta un piano di liquidazione sono i seguenti:

(in prededuzione)

€ 3.019,50 (di cui euro 750,00 già versati in acconto) inclusi oneri di legge per i costi dell'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma;

€ 2.000,00 inclusi oneri di legge per spese legali;

la somma che il Giudice vorrà determinare a favore del liquidatore giudiziale (privilegiati e chirografari)

- a) Siena NPL 2018 Srl euro 163.418,00;
- b) Unicredit Spa euro 94.914,00;
- c) FBS Spa euro 70.612,00;



Gli importi identificati derivano dalla documentazione prodotta e/o dal riscontro dei creditori, a seguito di apposita richiesta avanzata dallo scrivente.

E così per complessivi € 328.944,00 (prededucibili esclusi).

Oltre a quanto sopra, negli anni di durata della liquidazione dei beni, qualora eventuali futuri redditi consentissero – al netto di quanto occorrente al fabbisogno familiare e personale – un margine libero, quale attivo disponibile, il debitore è sin d'ora irrevocabilmente disponibile a conferirlo nella procedura, a beneficio del ceto creditorio.

L'attivo consente il soddisfacimento del 100% delle spese in prededuzioni stimate in € 6.000,00, di cui al Gestore OCC € 1.500,00 al netto di acconti già ricevuti per € 1.000,00, Liquidatore nominando € 2.500,00 e del legale € 2.000,00 che assiste il debitore in funzione ed in occasione della procedura, consentendo altresì il soddisfacimento al 100% del debito verso ADER e parziale al 2,11% del restante ceto creditorio.

Attesa la sostenibilità del Piano, l'istante così come rappresentata e difesa,

RICORRE

All'On.le Tribunale di Roma affinché:

In sede di rito:

Si evidenzia che la presente proposta dovrebbe essere presa in considerazione con quella della Sig.ra [REDACTED] visto che il sovraindebitamento ha un'origine comune.

In sede di merito:



1. svolte le formalità di rito e verificata la presenza dei requisiti Voglia dichiarare aperta la procedura di cui all'art. 14 *ter* e s.s. della L. 3/2012;
 2. Voglia disporre ex art 14 *quinqies* cit. Legge, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio a parte di creditori aventi titolo o cause anteriori;
 3. ammettere la signora [REDACTED] alla procedura di liquidazione del patrimonio e, conseguentemente, fissi con decreto ex art 14 *quinqies* L.3/2012 disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto.
 4. Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli, segnatamente le procedure N.r.g.e. 14285/2021, entrambe pendenti avanti il tribunale di Roma o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.
 5. Dichiarare infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
- Infine, si evidenzia che la presente proposta dovrebbe essere presa in considerazione con quella della Sig.ra [REDACTED] visto che il sovraindebitamento ha un'origine comune.

Si allega la seguente documentazione:

- Procura alle liti;



- 1) Atto di precetto Fino 2 Securitisation s.r.l. del 14/04/2021, Avv. Ianni, per € 94.913,204 nei confronti dei sigg. [REDACTED]
[REDACTED]
- 2) Sentenza n. 25321/06 del 21/11/2006 emessa dal Tribunale di Roma
- 3) Sentenza Rg 4773/07 Corte di Appello di Roma del 16/04/2015;
- 4) Certificato carichi pendenti del 26/07/2021;
- 5) Dichiarazione Redditi anni dal 2015 al 2020;
- 6) Attestazione ISEE del 09/07/2021;
- 7) Prospetto spese familiari;
- 8) Carta di Circolazione (copia) autoveicolo FIAT LANCIA YPSILON
[REDACTED]
- 9) Estratto conto previdenziale al 06/05/2021.
- 10) Fideiussione garanzia n. 698633/2 a favore MPS per garanzie CLEMAR srl per un importo fino a € 258.228,00;
- 11) Fideiussione Credito Italiano a garanzia debito [REDACTED] per € 140.000,00;
- 12) Certificato contestuale di Residenza, Anagrafico di nascita di Stato di famiglia, di Cittadinanza, di Stato civile
- 13) Certificato della Centrale Rischi tenuto dalla Banca D'Italia
- 14) Estratto conto corrente Credit Agricole Ag. 11, c/c n. 00189/40202721 Via Tiburtina 627, 00159
- 15) Roma, dal 2016 a marzo 2021 intestato a [REDACTED];
- 16) Visura camerale della [REDACTED] del 20/07/2016;
- 17) Busta paga maggio 2021 c/o "Casa di cura Assunzione di Maria ss";
- 18) Lettera di stato di crisi "Casa di cura Assunzione di Maria ss";
- 19) Certificato dello Stipendio del 18/05/2021;
- 20) Estratti conto Carta di Credito NEXI/CartaSI' dal 2016 a marzo 2021;
- 21) CRIF del 02/08/2021;
- 22) Sportello Telematico visure in rete del 20/07/2021;



23) Contratto di mutuo fondiario del 12/10/2011 di € 145.000 con Barclays Bank PLC per acquisto immobile di Via Filippo Meda 169 – Roma, intestato a [REDACTED], coniuge, e Fideiussore [REDACTED]

24) Comunicazione cessione credito pro soluto e diffida al pagamento da Siena Npl Srl del 05/11/2018;

25) Relazione dott. Luciano Mascena;

26) Relazione OCC dott. Lanfranconi.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Con salvezza di ogni diritto.

Roma 14.06.2022

[REDACTED]

Avv. Francesco Angelo Tesoro

(firmato digitalmente)





TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Dott. Stefano Cardinali, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. R.G. 9/22, ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso depositato il 17.06.2022 da [REDACTED] con il quale ella ha chiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex artt. 14 *ter* e ss. L. 27.01.2012 n. 3 e l'adozione delle conseguenziali pronunce in punto di divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul proprio patrimonio, a tale fine deducendo:

- di non versare in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. a e b della legge n. 3/2012;
- di trovarsi in situazione di sovraindebitamento e che l'ammontare della sua esposizione debitoria assomma a complessivi Euro 328.944,00, non comprensivi delle spese di procedura stimate in Euro 6.000,00 (di cui Euro 1.500,00 al Gestore OCC al netto di acconti già ricevuti per Euro 1.000,00; Euro 2.500,00 al liquidatore nominando ed Euro 2.000,00 per onorario del difensore);
- che detto debito è stato causato dalle garanzie prestate quale fideiussore della società di famiglia [REDACTED] - poi fallita - le cui quote erano in esclusiva proprietà dei genitori della ricorrente ([REDACTED] per il 50% e [REDACTED] per il 50%) e ripartito come segue: Euro 163.418,00 nei confronti di Siena NPL; Euro 94.914,00 nei confronti di Unicredit S.p.A.; Euro 70.612,00 nei confronti di FBS S.p.A.;

ritenuto che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità "in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in



favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore" (Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza 24.01.2020 n. 1666) e che "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore" (Cass., Sez. III civile, ordinanza 13.12.2018 n. 32225);

ritenuto che la ricorrente non ha mai partecipato alla gestione dell'attività imprenditoriale condotta dai suoi genitori mediante la ██████████ - poi dichiarata fallita - di talché ad essa risulta possibile riconoscere la sua qualità di consumatore ex artt. 3 Cod. cons. e 6, II co., lett. "b", L. 3 del 2012;

-che la propria situazione patrimoniale si sostanzia nella proprietà di un'automobile Lancia Ypsilon, ██████████ dal presumibile valore di Euro 3.000,00/3.500,00, nonché dal suo stipendio mensile quale operatrice di una casa per anziani per Euro 1.331,86 per tredici mensilità (per Euro 22.378,00 annui);

rilevato che alla domanda è stata allegata la Relazione particolareggiata ex art. 14 ter comma 3 L. 3/2012 a firma del Gestore della Crisi, dott. Alfonso Lanfranconi;

ritenuto che, come riportato nella relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi, la documentazione prodotta dalla debitrice e quella acquisita dal Gestore ed allegata in questa sede consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della ricorrente e di attribuire le cause del sovraindebitamento alla perdita del lavoro e alle difficoltà di trovarne un altro, probabilmente anche a causa dei problemi di salute documentati;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura, atteso che deve ritenersi:

la competenza di questo tribunale a provvedere poiché la ricorrente è residente in Roma;



non ricorre alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. a e b, legge n. 3/2012;

l'avvenuta allegazione alla domanda della documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012, la quale permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della ricorrente, e della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dall'art. 14 ter comma 3, legge n. 3/2012;

il mancato riscontro nell'ultimo quinquennio di atti in frode ai creditori;

ritenuto che può essere designato quale liquidatore il professionista che ha assolto alla funzione di OCC, dott. Alfonso Lanfranconi, atteso che, al riguardo, nell'impianto normativo di riferimento non si riscontra situazione alcuna di incompatibilità e tale inferenza trova ragione di corroboro nelle previsioni del codice della crisi e dell'insolvenza, ex d. l.vo n. 14/2019 che, all'art. 270, nel contesto della liquidazione controllata -denominazione che l'istituto assume in tale novellato sistema di disciplina- prevede che la relativa attività debba essere preferenzialmente curata proprio dall'OCC autore della relazione di cui al precedente art. 269; i compensi previsti per l'OCC e come risultanti dal relativo accordo scritto prodotto in allegato n. 2 della relativa relazione, tenuto anche conto del richiamo operato all'art. 16 del d.m. 202/2014 ed alla luce della previsione del successivo articolo 17, devono ritenersi riferibili non alla sola stesura della relazione ex art. 14 ter legge n. 3/1982 ma anche alla successiva attività liquidatoria e ciò, peraltro, giustifica anche l'omessa indicazione del nominativo di eventuale alternativo liquidatore, ex artt. 13 comma 1 e 14 *quinquies* comma 2 lett. a, legge n. 3/2012;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* della legge 27 gennaio 2012 n. 3,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione nei confronti di [REDACTED], nata a Roma il 15.10.1962 (c.f. NDR SNT 62R55 H501V);

NOMINA

liquidatore il dott. Alfonso Lanfranconi, con studio in Milano, viale Vittorio Veneto, 4, iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Milano al n. 11449;

DISPONE



che, fino alla chiusura della procedura - il richiamo contenuto nel secondo comma, lett. b, dell'art. 14 quinquies L. n. 3/12 al "momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" deve ritenersi frutto di evidente errore, non essendo prevista alcuna omologazione per il procedimento di liquidazione -, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILISCE

che il ricorso e il presente decreto vengano pubblicati sul sito internet del tribunale di Roma oscurando il nominativo del debitore e il presente decreto venga trascritto a cura del liquidatore presso i competenti pubblici registri immobiliari e iscritto nel competente registro delle imprese;

manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma, 13/7/22.

Il Giudice

Dott. Stefano Cardinali

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Barzellotti.

